

COMMISSIONE VI  
FINANZE E TESORO

LXXIX.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 22 GIUGNO 1966

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VICENTINI

## INDICE

	PAG.
<b>Congedo:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	855
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>	
Modifiche al testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 (3186) . . . . .	855
PRESIDENTE . . . . .	855, 857, 859, 861
ANGELINO PAOLO . . . . .	859
BONAITI, <i>Relatore</i> . . . . .	855
MINIO . . . . .	857
SILVESTRI . . . . .	859
TROMBETTA . . . . .	859
VALSECCHI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	859
ZUGNO . . . . .	858
<b>Proposta di legge (Discussione e approvazione):</b>	
LAFORGIA ed altri: Modificazioni alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, riguardante il regime fiscale dei prodotti petroliferi destinati all'azionamento delle macchine agricole (1032): . . . . .	861
PRESIDENTE . . . . .	861, 862
LAFORGIA, <i>Relatore ff.</i> . . . . .	861
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	863

La seduta comincia alle 10,10.

MINASI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Bassi.

**Discussione del disegno di legge: Modifiche al testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 (3186).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche al testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 ».

Il Relatore, onorevole Bonaiti, ha facoltà di svolgere la relazione.

BONAITI, *Relatore*. Il disegno di legge al nostro esame presentato dal Ministro delle finanze il 25 maggio 1966 prende in considerazione alcuni aspetti della legislazione riguardante le imposte dirette, di cui il primo riguarda l'articolo 32 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645.

Tale norma, nella sua attuale formulazione, stabilisce i termini entro i quali, sotto pena di decadenza, gli uffici finanziari devono provvedere alla rettifica dei redditi compresi nelle dichiarazioni presentate tempestivamente, o, nei casi di mancata presentazione della dichiarazione, dei redditi precedentemente accertati, nonché all'accertamento d'ufficio dei redditi non dichiarati e che non abbiano formato oggetto di dichiarazione o d'accertamento per il precedente periodo d'imposta.

Tale termine è previsto entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la dichiarazione fu presentata o avrebbe dovuto essere presentata, e per i redditi non dichiarati, e che non abbiano formato oggetto di dichiarazione o di accertamento per il periodo precedente, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

Col provvedimento in esame si vuol ridurre tale termine al 31 dicembre del secondo anno nella prima ipotesi ed al 31 dicembre del terzo anno nella seconda ipotesi. Si vogliono, cioè, ridurre di un anno i termini attualmente previsti dall'articolo 32 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, e ciò allo scopo di realizzare un opportuno avvicinamento del prelievo dell'imposta alla produzione del reddito con beneficio sia dell'erario che acquisisce più sollecitamente i tributi, sia del contribuente che vede più sollecitamente definita la sua obbligazione tributaria. Questo è il contenuto del primo comma dell'articolo 1 del disegno di legge in esame; che è reso possibile dalla migliore attrezzatura tecnica di cui oggi dispongono — ed ancora più ne disporranno in futuro — gli uffici finanziari.

Il secondo comma prevede che i nuovi termini non si applichino per la rettifica e l'accertamento dei redditi, i cui termini scadano al 31 dicembre dell'anno in corso ed al 31 dicembre dell'anno successivo alla data dell'entrata in vigore della legge; e ciò per non costringere gli uffici a dover in breve tempo procedere alla rettifica e all'accertamento contemporaneamente per due periodi di imposta.

Una seconda posizione il disegno di legge vuole regolamentare in modo definitivo, eliminando cioè tutti quegli elementi di incertezza che hanno provocato in questi anni notevoli controversie, ed è la posizione che riguarda i termini di rettifica e di accertamento

dei redditi ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni. Si tratta, come è noto, di un tributo applicato dai Comuni, ma applicabile al reddito netto iscritto a ruolo agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile, il cui accertamento è di spettanza degli uffici distrettuali delle imposte dirette. Siamo, quindi, di fronte ad un tributo comunale, il cui accertamento è, però, regolato dalle norme sulle imposte erariali di ricchezza mobile. Il conflitto sorge per il fatto che sono diversi i periodi prescrizione per le imposte dirette ed i tributi comunali. Per il tributo erariale, secondo l'articolo 32 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette anche con la proposta modificazione, di cui abbiamo parlato poco fa, il periodo prescrizione è di tre o quattro anni a seconda che si tratti dei due casi contemplati dal primo e secondo comma dell'articolo 1. Per il tributo comunale, invece, in base all'articolo 290 del testo unico per la finanza locale, il periodo prescrizione è di due anni oltre quello in corso.

La maggior parte dei responsi giurisprudenziali avutisi su tale punto hanno ribadito il principio secondo cui la circostanza che l'accertamento dei redditi soggetti all'imposta sulle industrie, commerci, arti e professioni sia demandato agli stessi organi competenti ad accertare i redditi soggetti all'imposta di ricchezza mobile, non è sufficiente a togliere all'I.C.A.P. il carattere di tributo locale, per l'accertamento del quale, pertanto, in difetto di specifiche norme diverse, deve valere il termine di prescrizione triennale previsto in genere per tutti i tributi locali dall'articolo 290 del testo unico per la finanza locale. Per togliere ogni ulteriore possibilità di controversie, ma soprattutto per non provocare danno alle finanze comunali, con l'articolo 2 del presente disegno di legge si statuisce che i termini di decadenza previsti dall'articolo 32 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, si applicano anche per l'accertamento dei redditi da assoggettare all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e professioni, e, quindi, per le iscrizioni a ruolo si applicano le stesse norme previste per le imposte dirette, in deroga all'articolo 290 del testo unico per la finanza locale. È questo il secondo aspetto della modifica che si propone, che è previsto dall'articolo 2 del disegno di legge.

La terza ed ultima posizione investita dal provvedimento in esame riguarda i ruoli di qualsiasi specie a carico di imprenditori fal-

liti o sottoposti a « liquidazione coatta amministrativa » emessi dopo la dichiarazione di fallimento o di liquidazione.

Attualmente tali ruoli vengono emessi sempre con l'obbligo del non riscosso come riscosso, salvo il diritto al rimborso, in caso di inesigibilità totale o parziale, a conclusione della procedura fallimentare.

Tale fatto, atteso — oggi soprattutto — l'elevato numero delle procedure fallimentari e soprattutto la lunghezza delle medesime che si protraggono per diversi anni, determina una situazione di appesantimento dei rapporti tra esattore ed ente impositore e, data anche la notevole entità di questi ruoli e talvolta la impossibilità da parte dell'esattore di provvedere all'anticipazione, obbliga l'amministrazione statale ad accordare anche tolleranze sui versamenti bimestrali, creando un complesso di adempimenti contabili ed amministrativi, che si trascinano per lunghi periodi.

Ad evitare tutto ciò il disegno di legge propone l'inserimento nel testo unico delle leggi sulle imposte dirette di un nuovo articolo — 183-bis — per il quale i ruoli di qualsiasi specie a carico di imprenditori falliti o sottoposti a liquidazione coatta amministrativa, emessi successivamente alla sentenza dichiarativa di fallimento o della liquidazione, sono affidati all'esattore senza l'obbligo del non riscosso come riscosso.

Come contropartita di questa indubbia e notevole facilitazione, l'aggio della riscossione viene corrisposto nella misura ridotta del 50 per cento.

Ad evitare poi che l'esattore si abbandoni a nocive quiescenze, cioè non sviluppi tutte quelle procedure che la legge mantiene per la elevazione dei tributi anche a carico dei falliti, sono fatti salvi gli obblighi previsti a carico dell'esattore per la tutela e la riscossione del credito e al termine della procedura fallimentare o della liquidazione coatta, si fa luogo al discarico per gli importi non recuperati.

Come si vede, il disegno di legge è formato da un complesso di norme che non hanno la pretesa di attuare grandi riforme, ma che intendono soltanto apportare al sistema qualche semplificazione ed eliminare qualche incertezza; il che lo rende, ad avviso del relatore, meritevole di approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MINIO. Concordo sulla bontà di carattere tecnico del provvedimento. Dirò subito che non ho alcuna osservazione da fare all'articolo 2. Questo articolo 2 si riferisce ad una norma secondo la quale anche quando si tratta di redditi esenti dalla imposta di ricchezza mobile, ma non esenti dall'I.C.A.P., contrariamente a quanto avveniva in precedenza, cioè due anni fa, l'accertamento è eseguito dall'ufficio distrettuale.

Vi sarebbe da sollevare la grossa questione che ad un certo momento agli enti locali è stato sottratto l'accertamento di un tributo di loro spettanza. È questione che non possiamo sollevare in questo momento altro che a titolo di osservazione. I comuni hanno una partecipazione alla imposta di ricchezza mobile a titolo di I.C.A.P. al cui accertamento non partecipano in nessun modo, neppure a titolo di informazione o di collaborazione.

Chi è stato sindaco sa benissimo che si riscuote annualmente una somma a titolo di I.C.A.P. senza possibilità di interferire, anche nei casi in cui si tratta di redditi esenti. È una grave questione che riguarda l'autonomia comunale.

Stando le cose come sono oggi, mi pare che la norma sia da approvare perché unifica i due termini di accertamento del pagamento; essendo gli accertamenti eseguiti dallo stesso ufficio, e li adegua al testo unico delle imposte dirette.

Sull'articolo 1 invece, anche se non ho una opinione decisamente contraria, ho però qualche riserva, qualche perplessità, sulla quale vorrei che mi si dicesse qualcosa.

Comprendo il senso di questa modifica. Si vuole abbreviare il termine per la rettifica degli accertamenti o per gli accertamenti di dichiarazioni non avvenute. Si vuole snellire la macchina fiscale, si vuole frapporre un minor tempo fra la dichiarazione dell'accertamento e la riscossione del tributo e si fa quindi affidamento su un migliore funzionamento dei servizi.

Come sempre avviene, riforme di questo genere partono dal presupposto che non si vada molto oltre il migliore funzionamento dei servizi senza affrontare problemi più gravi. Ad ogni modo non è questa la sede per trattare di questa questione.

La mia preoccupazione è, invece, un'altra e su di essa vorrei richiamare l'attenzione del rappresentante del Governo. Se da una parte si raggiunge lo scopo di sollecitare l'azione

degli uffici, di interporre meno tempo fra la dichiarazione, la rettifica e, poi, la iscrizione a ruolo, dall'altra si abbreviano i tempi di prescrizione della rettifica e dell'accertamento.

Questo non è un elemento che possa di poco preoccupare, tanto che le amministrazioni comunali, che hanno dei termini molto più esigui per la rettifica degli accertamenti dei loro tributi, hanno sempre richiesto di poter disporre di un termine maggiore e per alcuni tributi questo maggior termine, in deroga a quanto disposto dal testo unico della finanza locale, è stato accordato, come nel caso, ad esempio, dell'imposta sulle aree fabbricabili, anche se ora la sentenza della Corte Costituzionale ha sostanzialmente compromesso l'applicazione di tale imposta.

In sostanza, la mia preoccupazione è che se prima si dovevano attendere 4 o 5 anni per veder prescritto il debito d'imposta, ora dovrà attendersi un anno in meno: questo potrà facilitare il giuoco degli evasori che, appunto, potranno profittare di questa più breve prescrittibilità del diritto dell'ente impositore per non pagare.

Si dice che si farà conto su di un più adeguato e sollecito accertamento degli uffici; ma a me sembra che il problema rimanga egualmente. La piaga della evasione fiscale, delle false dichiarazioni e delle mancate dichiarazioni, come tutti sanno, non è oggi meno grave di quanto fosse alcuni anni fa tanto che costituisce motivo di polemica e di scandalo quotidiano nel nostro Paese.

Se su questo punto devo esprimere le mie perplessità e le mie riserve, ritengo, invece, che l'ultimo articolo del disegno di legge possa essere senz'altro approvato. Oggi, di fatto, gli esattori non si limitano soltanto ad inserirsi nel fallimento, facendo iscrivere al passivo della massa fallimentare il credito d'imposta; essi hanno, infatti, anche la facoltà di procedere, prima che si giunga alla definizione del fallimento, al pignoramento ed alla vendita dei beni: ciò è in relazione al fatto che essi hanno dovuto pagare e quindi possono anteporre il soddisfacimento del loro diritto allo espletamento della procedura fallimentare.

In base alla modifica proposta dall'articolo 3 del disegno di legge, invece, abolendosi l'obbligo del non riscosso come riscosso a carico dell'esattore, questi non sarà più spinto a promuovere il pignoramento, ma si limiterà soltanto ad inserirsi nel fallimento; e

questo solo sarà l'obbligo, cui sarà tenuto l'esattore ai fini della tutela e riscossione del credito, di cui si fa menzione al secondo comma dell'articolo 3. Infatti solo dopo la conclusione della procedura fallimentare si procederà a norma di legge e si applicheranno le norme già in vigore del non riscosso come riscosso.

ZUGNO. Do, nel complesso, la mia adesione al provvedimento. In merito ad alcune osservazioni fatte dall'onorevole Minio sull'articolo 1, in quanto egli sarebbe un po' contrario alla proposta limitazione di tempo per l'accertamento da parte degli uffici, io ritengo che con la meccanizzazione che si va sviluppando e con la possibilità di un accertamento più rapido che nel passato, e soprattutto in relazione al fatto che si deve tendere ad evitare uno sfasamento temporale eccessivo tra il realizzo del reddito e l'accertamento del reddito stesso, la normativa dell'articolo 1 possa essere accolta.

In sostanza oggi occorrono cinque o sei anni per procedere all'accertamento; io posso anche capire che sia previsto un termine di sei anni in caso di evasione, perché nei confronti di chi evade si può anche prevedere un maggior termine per l'accertamento, ma il fatto che vi siano cinque anni di tempo, per esempio, nel caso in cui il contribuente presenta la dichiarazione e, poi, ritorna su di essa con rettifiche, controrettifiche (in quanto si può arrivare al quinto anno successivo a quello del realizzo, perché dal momento che la denuncia avviene nell'anno successivo, i tre anni successivi portano a cinque anni dopo) io ritengo che, con la dinamica della economia moderna, sia veramente un pericolo per le stesse aziende.

Moltissime aziende nel 1963-64-65 si sono trovate in difficoltà — e per fortuna hanno trovato una certa comprensione negli uffici finanziari — proprio per questi accertamenti troppo lontani nel tempo.

Pertanto io ritengo che l'articolo 1 corrisponda all'esigenza di una certa rapidità anche da parte degli organi statali, i quali devono essere forniti sempre più di strumenti adeguati e moderni per una rapido accertamento, ma devono anche sollecitare e limitare quanto più è possibile nel tempo l'accertamento, restringendolo e ravvicinandolo all'anno in cui il reddito è stato realizzato.

Anche per quanto riguarda l'articolo 2 è vero che si tratta di un'imposta comunale e,

## IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 GIUGNO 1966

quindi, in sostanza dovrebbe seguire le norme relative alla finanza locale, ma è indubbio che anche i termini devono essere in relazione all'organo accertatore. E l'organo accertatore è lo Stato.

È indubbio che si tratta di un reddito di un'imposta di carattere erariale, sia che il reddito di ricchezza mobile sia colpito da tale imposta, sia che invece sia esente da tale imposta e tuttavia soggetto all'I.C.A.P.

Anche per quanto riguarda il caso di fallimento vorrei rilevare all'onorevole Minio che qui ci si limita soltanto ai ruoli emessi dopo la dichiarazione di fallimento, dopo la nomina dell'amministratore coatto, per cui creare l'obbligo del non riscosso per riscosso, quando si sa che quel debitore non ha la possibilità di pagare, sarebbe eccessivo.

Mi pare che siano salvi tutti i privilegi, cioè tutti quelli che erano i criteri precedenti per quanto riguarda l'insinuazione dei crediti, la natura del privilegio per l'imposta, eccetera. Nulla è modificato in questo terzo articolo: per cui il solo fatto di alleggerire o, meglio, limitare la responsabilità da parte dell'esattore a quello che è l'introito della imposta e limitare nel contempo anche l'aggio, che è ridotto al 50 per cento, mi sembra non turbi i diritti e le possibilità di recupero dello Stato e, d'altra parte si considera come realtà la oggettiva situazione di fallimento e la impossibilità di un pagamento immediato.

TROMBETTA. Dirò solo brevi parole per esprimere l'opinione del nostro gruppo favorevole al provvedimento che troviamo ben congegnato. Per quanto riguarda l'articolo 1, consideriamo molto utile ravvicinare il momento della dichiarazione a quello del controllo. Ci rendiamo conto che questo avrà un grande effetto nei centri di maggiore importanza, dove gli uffici fiscali hanno in corso, ed in parte in stato di avanzata realizzazione, un ammodernamento del sistema di accertamento.

Vogliamo cogliere però l'occasione per raccomandare che anche nei centri minori, anche se è vero che i contribuenti sono in minor numero, sarebbe bene che gli uffici si meccanizzassero e si organizzassero per rendere efficiente il provvedimento.

Consideriamo inoltre un atto di particolare riguardo verso il contribuente quella sollecitazione che nei confronti degli uffici il dispositivo del disegno di legge contiene in sé e per sé.

Anche per quanto riguarda l'articolo 3 troviamo molto opportuno quanto è disposto, perché effettivamente, sotto la pressione, l'esattore svolgeva delle azioni di disturbo rispetto all'azione di migliore recupero finale da parte del liquidatore fallimentare. Con questo sistema invece, pur non togliendo niente dei suoi diritti all'erario, si facilita, tranquillizzandolo, l'esattore.

Per questi motivi, dunque, dichiaro che il mio gruppo voterà favorevolmente al disegno di legge.

ANGELINO PAOLO. Dichiaro anch'io che voterò in favore del disegno di legge.

SILVESTRI. Parlerò brevemente per dire che l'utilità del disegno di legge è dimostrata da un assurdo, cioè dal fatto che se fosse stato presentato un provvedimento opposto, tendente ad allungare i termini, gli uffici sarebbero sempre portati ad esaminare le dichiarazioni ed a fare i concordati sempre nell'anno di scadenza. Chi ha esperienza di queste cose lo sa e sa che ciò avviene con danno degli uffici e con aggravio del contribuente, specie delle aziende che naturalmente hanno interesse a ravvicinare il termine di riesame della dichiarazione e quindi di pagamento all'anno di produzione del reddito; interesse questo che è anche dell'erario.

Utile è anche l'articolo 3 attinente la procedura fallimentare. Infatti quando veniva dichiarato il fallimento ci si riferiva non solo ai redditi accertati prima del fallimento e iscritti a ruolo dopo, ma anche ad operazioni effettuate dopo la dichiarazione di fallimento dagli uffici delle imposte, che non avevano tempo di riesaminare le dichiarazioni dei redditi dei falliti e scrivevano sempre un imponibile a caso, il più alto possibile.

Chi ha esperienza in questo campo ha constatato il verificarsi di questo assurdo, e di lì probabilmente è derivato l'aggravio eccessivo a carico degli esattori.

Sono favorevole dunque al provvedimento, non solo perché viene incontro alla procedura di esazione delle imposte, ma anche perché indirettamente favorisce le procedure fallimentari.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, io devo anzitutto ringraziare il relatore per la relazione così tecnicamente precisa che ci ha voluto fare e per avere invitato la Commissione a dare il proprio assenso al provvedimento, as-

senso che, del resto, mi pare preannunciato da tutte le parti. È vero che il collega Minio ha sollecitato dal Governo qualche risposta circa alcuni dubbi sul disegno di legge, ma credo che in buona parte alle osservazioni dell'onorevole Minio abbia già risposto l'onorevole Zugno.

Vorrei solo aggiungere, onorevole Minio, che il disegno di legge adegua allo stato delle cose attuale il testo unico del 1958 e sotto questo particolare aspetto ce ne occupiamo. Il testo unico sarà sempre destinato, anche nel futuro, ad essere adeguato alla realtà economica e finanziaria del paese ed alle strutture dello stesso ministero.

L'ideale verso cui dovremmo orientarci, noi amministrazione e noi Parlamento in rappresentanza del mondo universale dei contribuenti, sarebbe quello di avvicinare sempre più il momento della definizione dell'imposta e del pagamento del tributo al momento della produzione del reddito.

Se valutiamo le cose dal punto di vista dell'amministrazione è chiaro che questa ha interesse a percepire l'imposta, afferente ai redditi prodotti, il più presto possibile. Ma lo stesso interesse esiste da parte del contribuente. Noi sappiamo che più si allontana il momento della riscossione del tributo rispetto a quello della produzione del reddito più si creano posizioni a volte di vera difficoltà per il contribuente stesso, perché la natura umana è quella che è e, pur sapendo di dovere pagare le imposte, quanto più il termine del pagamento si allontana tanto più ci si dimentica di doverle pagare, né si provvede a fare gli opportuni accantonamenti per quando scoccherà l'ora del pagamento.

Vi sono altri sistemi che partono dalla dichiarazione del reddito, dalla valutazione della dichiarazione, in definitiva da quello che una volta si diceva un atto di fiducia dell'amministrazione verso il contribuente, e che addirittura, come quello americano, obbligano al versamento del tributo contestualmente alla presentazione della dichiarazione.

È chiaro che anche in quei paesi gli uffici si riservano l'azione di rettifica, ma è anche chiaro che il pagamento contestuale interpreta un punto psicologico estremamente importante.

Il contribuente, se è chiamato a pagare all'atto stesso in cui produce il reddito, assolve il proprio dovere con minor sacrificio e certamente con maggior prontezza di quan-

to non avvenga, invece, quando i tempi si procrastinano a lungo.

Ora per poter ravvicinare i due momenti era necessario che noi avessimo degli uffici più attrezzati di quelli che abbiamo avuto fino a qualche anno fa ed è proprio in funzione della meccanizzazione, cui accenna la relazione ministeriale e che hanno ricordato il Relatore e l'onorevole Trombetta, che noi siamo stati in grado di introdurre nei maggiori uffici, e che, onorevole Trombetta, l'Amministrazione si fa carico di estendere gradualmente agli uffici periferici, che oggi noi siamo in grado di restringere questi tempi.

Una annotazione pratica è quella che ha fatto l'onorevole Silvestri quando ha detto che non ci si deve illudere che se noi lasciassimo i tempi attuali, noi daremmo maggiore agio agli uffici: ciò sarebbe in teoria possibile, ma in pratica, come spesso avviene nelle vicende umane, si arriva alla vigilia del termine di decadenza a concludere il negozio tributario.

Io credo che l'utilità vera consista nel raccorciare i termini tanto per l'erario che per il contribuente, quando ciò sia possibile.

All'onorevole Minio vorrei fare osservare, proprio perché egli ha voluto apprezzare il contenuto dell'articolo 2, che, in definitiva, il contenuto dell'articolo 2 è intimamente legato, per quanto riguarda i termini, a quanto dispone il nuovo articolo 1.

L'I.C.A.P. è un'imposta non tanto di natura comunale quanto a destinazione comunale, perché la natura dell'imposta si identifica in un'aggiunta alla ricchezza mobile ed il tributo ha la stessa natura dell'imposta mobiliare solo che viene destinato agli enti locali.

Se noi vogliamo — e credo sia opportuno — far coincidere i termini di decadenza per il tributo mobiliare e per quello a destinazione comunale i casi sono due: o noi all'articolo 2 nell'ipotesi in cui non modificassimo i termini come all'articolo 1, protraiamo di un anno i termini di decadenza per l'accertamento dell'I.C.A.P. ed allora le stesse sue ragioni di compiacimento sull'articolo 2 verrebbero meno, o raccorriamo i termini oggi esistenti per l'accertamento del tributo erariale, affinché possano coincidere con gli esistenti termini per il tributo I.C.A.P. in modo che si abbia un quadro di corrispondenza perfetta e l'azione di accertamento si svolga una volta sola su di uno stesso reddito, valevole tanto per i tributi destinati all'erario che per quelli destinati al comune ed agli

## IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 GIUGNO 1966

altri enti interessati all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni.

Per quanto riguarda l'articolo 183 *bis* mi devo rimettere a quanto gli onorevoli colleghi hanno voluto dire al riguardo. La volontà del Ministero nel presentare questo articolo era quella di interpretare le ragioni che qui sono state ricordate.

Mi congratulo con la Commissione per la discussione che si è svolta e la ringrazio per il voto che si appresta a dare al disegno di legge.

**PRESIDENTE.** Passiamo agli articoli. Non essendo stati presentati emendamenti, ne darò lettura e li porrò successivamente in votazione.

**ART. 1.**

Nell'articolo 32 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, le parole « terzo » contenuta nel primo comma, e « quarto » contenuta nel secondo comma, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: « secondo » e « terzo ».

La disposizione del precedente comma non si applica per la rettifica e per l'accertamento d'ufficio dei redditi i cui termini per effetto del citato articolo 32 scadono il 31 dicembre dell'anno in corso e il 31 dicembre dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

*(È approvato).*

**ART. 2.**

I termini di decadenza previsti dall'articolo 32 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, modificato dall'articolo 1 della presente legge, si applicano anche per l'accertamento dei redditi da assoggettare all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni. Per le iscrizioni a ruolo si applicano, in deroga all'articolo 290 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, le disposizioni previste per le imposte dirette.

*(È approvato).*

**ART. 3.**

Dopo l'articolo 183 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con de-

creto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, è inserito il seguente:

**ART. 183-bis.**

*(Ruoli a carico di imprenditori falliti)*

« I ruoli di qualsiasi specie a carico di imprenditori falliti o sottoposti a liquidazione coatta amministrativa emessi successivamente alla sentenza dichiarativa del fallimento e della liquidazione, sono affidati all'esattore senza l'obbligo del non riscosso come riscosso. L'aggio a favore degli agenti della riscossione è liquidato nella misura ridotta del cinquanta per cento.

Incombono agli agenti medesimi tutti gli obblighi previsti per la tutela e la riscossione del credito.

Conclusa la procedura fallimentare o di liquidazione coatta amministrativa, si fa luogo, per gli importi non recuperati, al discarico ai sensi dell'articolo 97 del testo unico 15 maggio 1963, n. 858 ».

*(È approvato).*

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Laforgia ed altri: Modificazioni alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, riguardante il regime fiscale dei prodotti petroliferi destinati all'azionamento delle macchine agricole (1032).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Laforgia, De Marzi, Tambroni, Urso, Bima, Franzo, Castellucci, Del Castillo, Sgarlata e Bova: « Modificazioni alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, riguardante il regime fiscale dei prodotti petroliferi destinati all'azionamento delle macchine agricole ».

Prego l'onorevole Laforgia primo firmatario della proposta di legge di sostituirsi al relatore e di voler fare il punto sullo stato della discussione.

**LAFORGIA, Relatore.** Nella seduta precedente, in sede referente, la Commissione concluse la discussione richiedendo il deferimento in sede legislativa della proposta di legge al nostro esame, richiesta cui la Presidenza della Camera ha ritenuto di aderire.

Debbo qui ripetere alla Commissione le argomentazioni che ho esposto in preceden-

za invitando la Commissione ad approvare le modifiche contenute nella proposta di legge di cui sono proponente limitatamente, però, a quelle di cui all'articolo 1 della proposta stessa. Ho già, infatti, dichiarato l'altra volta che rinunziavo alle modifiche contenute negli altri articoli del testo proposto.

Debbo rinnovare in questa sede alla Commissione l'invito a dare voto favorevole alla proposta di legge che pone rimedio ad una deficienza in atto nella funzionalità delle commissioni provinciali per la utilizzazione del carburante agricolo agevolato, proponendo l'inserimento di un rappresentante della categoria degli esercenti la meccanizzazione agricola per conto terzi, che utilizza in percentuale notevole il carburante a scopo agricolo, nelle anzidette commissioni.

Per quanto riguarda gli altri articoli debbo dire che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario sugli articoli 2, 3, 4 e 5; in conseguenza ho ritenuto di rinunciare a tutti gli articoli della proposta di legge limitandone l'oggetto al solo articolo 1.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Passiamo agli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

Il quarto comma dell'articolo 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852, è sostituito dal seguente:

« Alla distribuzione dei prodotti agricoli agevolati di cui al comma precedente sovrintendono appositi Comitati provinciali ed un Comitato centrale di coordinamento. I Comitati provinciali sono presieduti dall'Intendente di finanza e sono costituiti da un funzionario dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, da un funzionario dell'Ispettorato agrario provinciale, da un ufficiale del gruppo della Guardia di finanza, competenti per territorio, designati dai rispettivi capi di ufficio, nonché da un rappresentante della sezione provinciale dell'U.M.A., da due rappresentanti delle categorie agricole e da un rappresentante della categoria degli esercenti la meccanizzazione agricola per conto terzi, scelti dall'Ispettorato agrario su terne da designare dalle organizzazioni sindacali della provincia e da un rappresentante dell'Associazione nazionale commercianti petroli designato dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

« Il n. 3) della lettera B) della tabella allegata A della legge 31 dicembre 1962, n. 1852, è sostituito dal seguente:

3°) destinata a generare direttamente, mediante impianti fissi, energia elettrica per gli usi delle aziende agricole o ad azionare direttamente i motori delle macchine agricole, costituenti la dotazione tecnica di aziende agricole singole unite in cooperativa o servite da un unico centro macchine e di quelle degli utenti per conto terzi ed effettivamente funzionanti per lavori agricoli, nei quantitativi che verranno stabiliti dall'Amministrazione finanziaria sulla base dei consumi medi accertati purché la potenza dei motori non sia superiore a 40 cavalli vapore ».

Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

« Le ditte che eseguono lavori agricoli per conto terzi possono impiegare la benzina adulterata e gli altri prodotti petroliferi adulterati nell'azionamento delle macchine agricole per eseguire:

1°) nell'ambito e nell'interesse delle singole aziende agrarie i lavori menzionati negli articoli 13 e 14 del decreto ministeriale 6 agosto 1963, esclusi la generazione della energia elettrica di cui all'articolo 13 ed i lavori indicati alle lettere a) e g) dell'articolo 14 del citato decreto ministeriale 6 agosto 1963 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 agosto 1963, n. 225;

2°) la trebbiatura e la sgranatura in aie esterne alle aziende agricole ».

Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Do lettura dell'articolo 4:

« Il Comitato di cui all'articolo 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852, sovrintende alla distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati per l'agricoltura e determina i consumi medi normali di carburante o combustibile da ammettere all'agevolazione per ogni tipo di motore distintamente per i lavori di preparazione del suolo, per quelli di coltura e di raccolta dei prodotti, nonché per i lavori e le operazioni di cui agli articoli 13, 14 e 15, del decreto ministeriale 6 agosto 1963 rapportandoli, per le singole lavorazioni tanto all'unità di misura della lavorazione stessa (ettari o quintali) che al funzionamento del motore per la durata di un'ora

nelle condizioni di lavoro cui esso è normalmente adibito ».

Lo pongo in votazione.

*(Non è approvato).*

Do lettura dell'articolo 5:

« Alle ditte che compiono lavori per conto terzi saranno consegnati uno o più libretti supplementari per ricevervi le attestazioni degli agricoltori circa la specie e la durata dei lavori compiuti per conto delle singole aziende ».

Lo pongo in votazione.

*(Non è approvato).*

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge e sulla proposta di legge esaminati nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

**DISEGNO DI LEGGE:**

« Modifiche al testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 » (3186):

Presenti e votanti . . . . .	33
Maggioranza . . . . .	17
Voti favorevoli . . . . .	33
Voti contrari . . . . .	0

*(La Commissione approva).*

#### PROPOSTA DI LEGGE:

**LAFORGIA ed altri:** « Modificazioni alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, riguardante il regime fiscale dei prodotti petroliferi destinati all'azionamento delle macchine agricole » (1032):

Presenti e votanti . . . . .	33
Maggioranza . . . . .	17
Voti favorevoli . . . . .	33
Voti contrari . . . . .	0

*(La Commissione approva).*

#### Hanno preso parte alla votazione:

Angelino, Astolfi Maruzza, Azzaro, Baslini, Bima, Bonaiti, Carocci, Castellucci, De Ponti, Grezzi, Laforgia, La Penna, Lenti, Longoni, Loreti, Mariconda Matarrese, Minasi, Minio, Napolitano Francesco, Nicoletto, Patrini, Raffaelli, Salvi, Scricciolo, Silvestri, Soliano, Tambroni, Trombetta, Turnaturi, Usvardi, Vicentini e Zugno.

#### È in congedo:

Bassi.

**La seduta termina alle 11,10.**

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO